

BOZZA

Prudenza

IL PRESIDENTE

**Ai Delegati regionali
LORO SEDI**

Circolare n.

OGGETTO: Legge per la censura

La Gazzetta Ufficiale n.109 del 28 aprile scorso ha pubblicato la legge 21.4.1962 n.161 concernente la "revisione dei film e dei lavori teatrali".

Come è noto, l'art.5 di tale legge conferisce alle Commissioni di revisione la potestà di stabilire se alla proiezione dei film esaminati possano assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. Sembra perciò lecito prevedere che potranno essere vietate ai minori di 14 anni pellicole che, in relazione alla classificazione morale data dal Centro Cattolico Cinematografico, siano ammissibili per la proiezione nelle sale associate.

Per tale eventualità, si precisa fin d'ora che la scelta dei film programmabili in sala cattolica dovrà operarsi - così come nel passato - tenendo conto esclusivamente della valutazione morale espressa nelle classifiche del C.C.C. e del giudizio di proiettabilità in sale cattoliche espresso dalle Commissioni di revisione per le Regioni Conciliari ove esse esistono ed operano: tale scelta non sarà soggetta a limitazioni in dipendenza dell'eventuale divieto per i minori che fosse stabilito in sede civile per film ammessi dai suddetti organismi costituiti dall'Autorità Ecclesiastica.

Rimane comunque chiaro che quando venga proiettato nelle sale associate un film vietato ai minori, per il consueto e doveroso rispetto portato e da portarsi alle leggi dello Stato si ottempererà all'obbligo di impedire che i minori stessi accedano alla proiezione, anche se la pellicola - in base alle indicazioni del C.C.C. e delle Commissioni ecclesiastiche di revisione - sia considerata visibile dal pubblico di ogni età.

Don Angelicelli ha aff. comunicato al Presidente dell'ACEC la sua approvazione l'11-5-62

La presente occasione offre un valido motivo per caldeggiare ancora una volta le iniziative destinate a chiarire opportunamente le distinzioni tra i vari tipi di giudizio emessi sui film e ad illustrare il valore e la portata delle classificazioni morali del Centro Cattolico Cinematografico, orientatrici e normative per i fedeli che desiderano assistere a spettacoli cinematografici e traenti origine e luce - pur nell'espressione di valutazioni d'ordine pastorale e pedagogico - da un unico fondamento teologico.

Cordiali saluti

Così bene,

Per me sta bene così come l'hai fatto -

Cordiali saluti

h f L. K.

IL PRESIDENTE

Ai Delegati regionali
LORO SEDI

Circolare n.

OGGETTO: Legge per la censura

La Gazzetta Ufficiale n.109 del 28 aprile scorso ha pubblicato la legge 21.4.1962 n.261 concernente la "revisione dei film e dei lavori teatrali".

Come è noto, l'art.5 di tale legge conferisce alle Commissioni di revisione la potestà di stabilire se alla proiezione dei film esaminati possano assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18. Sembra perciò lecito prevedere che potranno essere vietate ai minori di 14 anni pellicole che, in relazione alla classificazione morale data dal Centro Cattolico Cinematografico, siano ammissibili per la proiezione nelle sale associate.

Per tale eventualità, si precisa fin d'ora che la scelta del film programmabili in sala cattolica dovrà operarsi - così come nel passato - tenendo conto esclusivamente della valutazione morale espressa nelle classifiche del C.C.C. e del giudizio di proiettabilità in sale cattoliche espresso dalle Commissioni di revisione per le Regioni Conciliari ove esse esistono ed operano:

tale scelta non sarà soggetta a limitazioni in dipendenza dell'eventuale divieto per i minori che fosse stabilito in sede ^{di Commissioni} civile per film ammessi dai suddetti organismi costituiti dall'Autorità Ecclesiastica.

Rimane comunque chiaro che quando venga proiettato nelle sale associate un film vietato ai minori, per il consueto e doveroso rispetto portato e da portarsi alle leggi dello Stato si ottempererà all'obbligo di impedire che i minori stessi accedano alla proiezione, anche se la pellicola - in base alle indicazioni del C.C.C. e delle Commissioni ecclesiastiche di revisione - sia considerata visibile dal pubblico di ogni età.

La scelta o l'assenza
della legge

di revisione finiti dalla legge citata.

Dovrà però precisare
alle Sacre Commissioni
fornire dalla legge citata

chiaro e doveroso

La nuova situazione che viene a determinarsi in fatto della offerta in
 La presente occasione offre un valido motivo per caldeggiare
 ancora una volta le iniziative destinate a chiarire opportunamente
 le distinzioni tra i vari tipi di giudizio emessi sui film e ad
 illustrare il valore e la portata delle classificazioni morali del
 Centro Cattolico Cinematografico, orientatrici e normative per i
 fedeli che desiderano assistere a spettacoli cinematografici e
 traenti origine e luce - pur nell'espressione di valutazioni d'ordine
 pastorale e pedagogico - da un unico fondamento teologico.

Cordiali saluti

Un confronto dell'opinione pubblica in genere e dei fedeli in particolare
 la distinzione costante fra ~~il giudizio la censura~~ i criteri seguiti
 per la emanazione del ~~verdict~~ della lista di proiezione ai film ~~proibiti~~ dalla
 legge (Censura proibita in sede amministrativa), l'attribuzione ~~di~~ di
 film (Censura riprovata in sede penale) e le classificazioni morali
 dei film emanate dal Centro Cattolico Cinematografico (giudizio ~~morale~~
 sul valore morale dei film) ^{le} le classificazioni morali emanate dal C.C.C.
 hanno per i fedeli valore, non soltanto orientativo, ma obbligatorio e normativo
 in cui gli stessi fedeli hanno, ^{giuridico} il dovere di informarsi di questi giudizi
 e di informare ad essi la loro condotta. (Lettera tip. Stato 10 giugno 1952).

Con la speranza che il nostro più caloroso ed utilissimo l'occasione
 offerta per un lavoro di illuminazione e di orientamento nello spirito
 della nostra presenza pastorale nel mondo del cinema, si produrrà un
 saluti -

valore ed utilità